

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3767-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento
presentata alla Presidenza il 13 maggio 2003)*

(Relatore: **RIZZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 marzo 2003 (v. stampato Senato n. 1892)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3767 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15,

del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

RIZZI, Relatore.

ALLEGATO

Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali i Governi della Repubblica italiana e di Malta si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventitrè articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.

L'articolo 8 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 10 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 11 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 12 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente consultino *dossier* o assistano ad indagini dell'Amministrazione dell'altra Parte contraente.

L'articolo 13 prevede l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale di fornire reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni su computer.

L'articolo 14 prevede la possibilità e la modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 17 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione Mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 21 e 22 disciplinano l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.

L'articolo 23, infine, prevede il riesame del testo dell'Accordo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3767 recante Ratifica dell'accordo Italia-Malta sulle infrazioni doganali, approvato dal Senato,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « dogane » che le lettere *a)* e *q)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**(FINANZE)**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.175 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0043890